

sione di due zone di terreno una delle quali da Vincenzo Attardi figlio del detto Giuseppe era stata venduta a Rosario Quasturaro, il quale aveva eseguito la voltura catastale e pagata la relativa rata d'imposta fondiaria - Le anzidette zone di terreno furono aggiudicate il ventinove aprile millenovecentodue al comparsuto sig. Francesco Guili, che ne prese possesso compresa quella venduta al sig. Quasturaro.

Che in seguito essendo risultato che il sig. Francesco Guili aveva comprato quei due pezzi di terra per incarico e nell'interesse del sig. Cav. Curano quali pezzi di terra furono poi rivenduti al sig. Francesco Crispi, come infatti, avvenne per atto del sig. Agente millenovecentodue in data di S. Andrea, si istituì un processo a carico dei signori Cav. Curano, Guili e Crispi, i quali però con sentenza del tribunale di Siracusa del dieci agosto millenovecentotré furono assolti dall'imputazione loro fatta per il primo di violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio di erettore e gli altri due di concorso necessario in detto reato, ma in seguito a gravame proposto dal Procuratore Generale del Re, la Corte d'Appello di Palermo con sentenza del venticinque febbraio millenovecentoquattro ritenne colpevoli i sig. Cav. Curano, Guili



e Crispi di reato loro rispettivamente accitto e lo condannava alla pena della reclusione per la durata di un mese e alla multa di lire cento ciascuno, ed in solido al riaccomento dei danni in favore della parte lesa sig. Quasturaro costituitosi parte civile e alle spese in pro' dell'Erario.

Che passato in giudizio la suddetta sentenza e con comparsuto sig. Rosario Quasturaro con citazione del giudice Giuseppe millenovecentocinque celebrato cinque febbraio successivo tenne in giudizio davanti la Corte d'Appello di Palermo i prefati signori Cav. Curano, Guili e Crispi, chiedendo in linea di liquidazione di danni dovuti in virtù della menzionata sentenza del venticinque febbraio millenovecentoquattro la condanna di costoro in solido al pagamento di lire seicentomila in di loro favore, oltre gli interessi legali e spese, ma la Corte d'Appello con sentenza del dieci giugno millenovecentocinque pubblicata all'udienza del venticinque giugno detto, e registrata in Palermo il trete stesso mese al N.º 6258, accogliendo in parte l'istanza spinta dal sig. Rosario Quasturaro, liquidava i danni materiali e morali di cui sopra e cumo, in lire millesettecento sessanta e condannava i signori Cav. Curano, Guili e Crispi a pagarli la detta somma solidamente,